

Allegato sub A) della delibera di Giunta n. del

OGGETTO: Convenzione con, per attività di volontariato finalizzato alla vigilanza e supporto alla sorveglianza scolastica

In esecuzione della Delibera di Giunta n. del in Caldiero, presso il Comando Polizia Locale

TRA

L'Unione di Comuni Verona Est, C.F. 03273550230, di seguito denominata Unione, rappresentata dal Responsabile dell'Area Polizia Locale, Dott..... e domiciliato per la carica presso l'Unione di Comuni Verona Est (provincia di Verona) Piazzale Trento n. 2

E

Il "....." con sede legale in (VR)

..... n°, C. F.,

rappresentata da ____ nato ____ il ____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

PREMESSO CHE:

- la legge 03 luglio 2017 n. 117 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, promuovendone lo sviluppo come espressione di partecipazione, solidarietà e sviluppo, garantendone l'apporto originale per le finalità di partecipazione e promozione sociale che queste forme associative esprimono;
- tra le associazioni presenti sul territorio vi è, che ha formalizzato la disponibilità a prestare la propria attività di volontariato in accordo con l'Amministrazione dell'Unione, a supporto del presidio e controllo delle zone scolastiche comunali di durante l'anno scolastico in occasione dell'entrata e/o uscita degli scolari e/o alunni da detti luoghi;
- dal complesso della normativa e dai programmi dell'Unione e dei Comuni che la costituiscono, emerge chiaro l'intento di riconoscere, sostenere e valorizzare l'azione e l'identità delle associazioni presenti sul territorio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Ambiti dell'attività

L'Unione di Comuni Verona Est, d'ora in poi semplicemente "Unione" si avvale della libera attività e disponibilità, d'ora in poi semplicemente "Associazione" testé rappresentata, per effettuare il presidio e controllo della zone scolastiche comunali di attraverso:

- la presenza in zona di personale che presidi l'accesso ai plessi scolastici avendo cura di accertare che gli alunni e/o scolari che ad essi intendono recarsi o da essi si allontanano, lo facciano in condizioni di sicurezza senza correre pericolo.

Art. 2 - Durata e luogo dell'esecuzione

L'attività di intervento degli operatori volontari, di cui al precedente articolo, avrà la durata di 2 (due) anni scolastici corrispondenti al periodo: 2022 / 2023; 2023 / 2024; e verrà svolta nel territorio del Comune di

Art. 3 - Natura del rapporto

L'Unione e l'Associazione convengono che le attività vengono svolte in favore della collettività e non costituiscono, né possono costituire, alcuna forma di lavoro e quindi di dipendenza dall'Amministrazione, anche in forma occasionale.

Gli operatori volontari effettuano l'attività di collaborazione a titolo completamente gratuito e pertanto né ad essi né all'Associazione, è dovuto alcun compenso diretto da parte dell'Unione o dei comuni che la costituiscono.

Art. 4 - Riconoscimento

Il legale rappresentante dell'Associazione dovrà comunicare all'Unione i nominativi e relativi dati anagrafici delle persone impegnate nelle attività della presente convenzione, dal quale risulti l'appartenenza all'Associazione da comprovarsi, eventualmente, nel corso dell'esecuzione di tali attività mediante esibizione della tessera di appartenenza.

Durante i servizi gli appartenenti all'Associazione, indosseranno la divisa dell'associazione o comunque capi di abbigliamento che li rendano facilmente individuabili, sui quali siano sovrainpressi il logo e/o i segni distintivi di essa. Nel caso essi prestino la loro opera in ora serale e comunque in ogni caso vi sia scarsa visibilità, gli stessi dovranno indossare, in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. 30.4.1992, nr. 285, nuovo codice della Strada e dal D. Lgs. del 9.4.2008, nr. 8, indumenti conformi a quanto stabilito dall'art. 37 del D.P.R. 16.12.1992, nr. 495/92 alla fig. II art. 42.

Art. 5 - Copertura assicurativa

L'associazione si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa a favore dei propri associati per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni, esonerando l'Unione di Comuni Verona Est e i comuni ad essa aderenti, da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti e conseguenti allo svolgimento dell'incarico conferito.

Art. 6 - Azioni a supporto dell'attività dell'Associazione

L'Unione, allo scopo di assicurare sostegno alle mere spese organizzative del servizio (trasporto, acquisto di vestiario, attrezzatura, assicurazione, ecc.) provvederà ad erogare all'Associazione un contributo fino a €= annui a sostegno dell'attività svolta. Tale contributo sarà subordinato alla presentazione di apposito schema riassuntivo dell'attività espletata, come da prospetto allegato sub "A" alla presente, nel quale siano riassunte spese compatibili a quanto previsto dall'art. 33) commi 2 e 3 della L. 3.7.2017, n. 117. Il predetto contributo potrà essere anticipato per l'importo del 50% del proprio ammontare su richiesta dell'Associazione, allo scopo di consentire il sostegno delle spese dell'Associazione.

Art. 7 - Diritto d'accesso e riservatezza

Nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione con i competenti uffici dell'Unione, il legale rappresentante dell'Associazione esercita il diritto di accesso alle informazioni, nelle forme previste dalla disciplina vigente, in merito agli atti amministrativi aventi rilevanza nel quadro dei settori di intervento della presente convenzione.

Art. 8 - Norme di comportamento

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei rispettivi comportamenti nei confronti dei diritti dell'utenza sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e di eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'Unione di Comuni Verona Est.

Art. 9 - Verifica dello svolgimento del servizio

L'Unione è tenuta a vigilare sul rispetto di quanto stabilito dalla convenzione ed a tal fine può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare il corretto e regolare svolgimento del servizio previsto.

Art. 10 - Oneri fiscali

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a sensi ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986. In tal caso gli oneri connessi alle spese di e spese di bollo e di registrazione del presente contratto in caso d'uso sono a carico dell'Associazione richiedente.

Il Presidente dell'Associazione

Il Responsabile
dell'Area Polizia Locale